

**COMUNE DI LAMA MOCOGNO**  
**Provincia di Modena**

**ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**

**DELIBERA N. 7**

L'anno duemilaventuno addì **quindici** del mese di **Marzo** alle ore 19:15 in modalità videoconferenza ai sensi dell'art. 73, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e dell'art. 4, comma 3, del vigente regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano collegati in audio e video i Signori:

PASINI GIOVANNI BATTISTA	SINDACO	Presente
CANOVI FABIO	VICESINDACO	Presente
BENASSI STEFANIA	ASSESSORE	Presente

Assiste il Vice Segretario ANTONIONI DOTT.SSA ANNALISA collegato in audio e video.

Il Presidente, essendo legale il numero degli intervenuti, pone in trattazione il seguente

**OGGETTO**

**DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 114 DEL 15/12/2020 AVENTE PER OGGETTO: "INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA FACCIATA ESTERNA DEGLI EDIFICI ESISTENTI PREVISTI DALL'ART. 1, COMMI DAL 219 AL 224 DELLA LEGGE 27/12/2019 N. 160 (LEGGE DI BILANCIO 2020). CORRISPONDENZA TRA LE DEFINIZIONI DI ZONA MINISTERIALI E COMUNALI, AI FINI DELLE DETRAZIONI FISCALI". RETTIFICA.**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'articolo 1, commi 219-224, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 dispone: "Per le spese documentate, sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento";

VISTO il documento informativo denominato "Bonus facciate" prodotto dall'Agenzia dell'Entrate, in particolare la Circolare n. 2/E del 14/2/2020, è riportato: "Per avere diritto al bonus è necessario che gli edifici siano ubicati nelle zone A o B (indicate nel decreto del ministro dei Lavori pubblici n. 1444 del 1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. L'assimilazione alle zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l'edificio oggetto dell'intervento dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti ...";

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 114 del 15/12/2020, esecutiva, con la quale – per le motivazioni ivi esposte - si è provveduto a disciplinare sotto il profilo urbanistico-edilizio l'applicazione dell'incentivo fiscale denominato "Bonus facciate" sul territorio del Comune di Lama Mocogno;

VISTA la relazione del Responsabile del Settore "Tecnico", posta agli atti della presente deliberazione, dalla quale emerge che - nel corso delle circostanze applicative di tale regolamentazione - è stata riscontrata una incongruenza relativamente alla elencazione delle zone comparabili alla zona "B" del D.M. 1444 del 1968, e più precisamente, viene assimilato alla zona "B" l'attuale ambito urbanistico classificato AC1 e contestualmente tutti gli altri ambiti AC vengono ritenuti non assimilabili in quanto, non tanto non comparabili con la zona "B", quanto non dotati di sufficiente potenzialità edificatoria.

EVIDENZIATO il seguente stralcio del passaggio in argomento:

*(.....) per soddisfare il requisito della "densità territoriale superiore a 1,5 mc/mq.", l'unica zona appartenete agli "Ambiti Urbani Consolidati" che può essere presa in considerazione è l'ambito AC1 partendo dal seguente assunto:*

*La densità territoriale di 1,5 mc/mq., essendo espressa utilizzando parametri non più presenti nella attuale pianificazione, può essere ricondotta alla densità territoriale dell'ambito AC1, che attualmente si esprime nell'indice di utilizzazione fondiaria pari a 0,5 mq. di superficie realizzabile in rapporto alla superficie del fondo.*

*Si considera quindi che, per soddisfare questo requisito, l'altezza lorda dei vani debba essere maggiore di 3 metri. CONSIDERATO che i vani abitativi, per la vigente normativa, non possono avere altezza utile inferiore a metri 2,70 (per le abitazione poste ad una quota sul livello del mare inferiore ai 1000 metri); CONSIDERATO che l'altezza lorda dei vani, presa come logico riferimento dovendo fare una comparazione con potenzialità edificatoria espressa in volumi, è data dall'altezza utile a cui si aggiunge lo spessore di solaio, che per le attuali modalità costruttive si può considerare > di cm. 30, **TUTTO CIO' CONSIDERATO abbiamo che l'unica zona urbanistica del***

**territorio comunale dove si realizzano queste condizioni, risulta essere l'Ambito Urbano Consolidato AC1 PRESENTE NEL CAPOLUOGO. (.....)**

RISCONTRATO che:

- l'assunto che ha portato a tale conclusione è stato che gli altri ambiti potenzialmente idonei in quanto residenziali (AC2 e AC3), non avessero la sufficiente potenzialità edificatoria pari ad almeno 0,5 mq/mq;
- tale interpretazione si è rivelata errata in quanto le Norme Tecniche di attuazione attribuiscono tale potenzialità anche agli ambiti AC2 e AC3;

RITENUTO pertanto:

- di rettificare la propria deliberazione n. 114/2020 inserendo tra le zone per le quali è ammissibile il beneficio fiscale denominato "Bonus Facciate" di cui all'art. 1, commi 219-224, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, anche gli Abiti Urbani Consolidati denominati AC2 e AC3;
- di confermare tutte le altre condizioni, anche in considerazione del fatto che tali ambiti sono ubicati nel capoluogo, ad una quota altimetrica minore di 1000 m. s.l.m.;

VISTI:

- la Legge 27/12/2019 n. 160;
- il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- lo statuto comunale;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore "Tecnico" per la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, rilasciato ai sensi degli art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del T.U. 267/2000 ordinamento EE.LL. ed agli atti del Comune;

Con voti unanimi e favorevoli espressi mediante dichiarazione individuale;

DELIBERA

- 1) di rettificare, per le motivazioni esposte in premessa, la propria deliberazione n. 114 del 15/12/2020 con la quale si è provveduto a disciplinare sotto il profilo urbanistico-edilizio l'applicazione dell'incentivo fiscale denominato "Bonus facciate" sul territorio del Comune di Lama Mocogno, inserendo tra le zone per le quali è ammissibile il beneficio fiscale di cui all'art. 1, commi 219-224, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, anche gli Abiti Urbani Consolidati denominati AC2 e AC3;
- 2) di confermare tutta la restante parte della propria deliberazione n. 114/2020 che qui si intende riportata;
- 3) La presente deliberazione è dichiarata, a voti unanimi favorevoli, espressi mediante dichiarazione individuale, in separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, IV comma, del D. Lgs. 267/00, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Deliberazione di Giunta n° 7 del 15/03/2021

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
PASINI GIOVANNI BATTISTA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
ANTONIONI DOTT.SSA ANNALISA

-----

Copia della presente deliberazione è pubblicata nel sito istituzionale di questo Comune il giorno \_\_\_\_\_ per rimanervi 15 gg. consecutivi.

Contestualmente all'affissione nel sito il presente atto viene trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
"AMMINISTRATIVO"  
BONONI Maurizia

-----

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge.

Lì

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
ANTONIONI DOTT.SSA ANNALISA